



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

APPENDICE L: MISURE PREVENZIONE E CONTENIMENTO VIRUS (COMPRESO IL SARS-CoV-2)

Approvato con delibera n. 13 verbale 3
Consiglio di Istituto 1 febbraio 2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

CONSIDERATA la situazione emergenziale e preso atto della normativa di riferimento;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

PRESO ATTO degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali,

DELIBERA

le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei virus (compreso il SARS-CoV-2)

ARTICOLO 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni tengono conto delle norme e dei documenti elencati in premessa e del parere del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto, e individuano le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da virus, compreso il SARS-CoV-2, nell'ambito delle attività



dell'Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Taverna di Montalto Uffugo, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero alunni, studenti, famiglie, personale docente e non docente.

2. Le presenti disposizioni hanno validità a partire dall'anno scolastico 2021/2022 e possono essere modificate su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
3. La mancata osservanza delle presenti disposizioni può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE

1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web di istituto le presenti disposizioni dandone informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici e rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti disposizioni non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Dirigente scolastico verifica, anche con l'ausilio di personale delegato, il rispetto delle prescrizioni riguardanti il possesso della Certificazione verde COVID-19 in corso di validità da parte del personale scolastico in servizio, ai sensi del D.L. 111/2021, e di chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, ai sensi del D.L. 122/2021, nonché l'adempimento dell'obbligo vaccinale nel rispetto delle norme in vigore.

Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

4. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le eventuali attività da svolgere in smart working nei casi previsti dalla norma, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nelle presenti disposizioni. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché
 - a. Effettuino la misurazione della temperatura corporea degli utenti all'ingresso degli edifici scolastici e, qualora necessari, di alunni e studenti durante la loro permanenza a scuola, con l'ausilio degli strumenti in dotazione, secondo quanto disposto dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori;
 - b. Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - c. Sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori ad ogni cambio della classe e gli attrezzi delle palestre alla fine delle lezioni;
 - d. Garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - e. Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 delle presenti disposizioni;



- f. Collaborino alla vigilanza sul rispetto delle presenti disposizioni da parte di alunni e studenti.
5. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, in particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi di contagio, e a contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti.

ARTICOLO 3 – PREMESSE

1. Ai fini della corretta interpretazione delle presenti disposizioni si chiarisce quanto segue:
- Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
 - Per “igienizzazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
 - Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
 - La trasmissione del virus avviene anche tramite aerosol, ovvero particelle con diametro variabile tra frazioni di un millesimo di millimetro a 100 millesimi di millimetro emesse dall'apparato respiratorio nell'atto di respirare, parlare, tossire, o starnutire e, a differenza dei droplet, capaci di restare sospese in aria per diverso tempo e viaggiare su lunghe distanze trasportate dalle correnti;
 - Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
 - Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;



- Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- g) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è fissata da specifiche norme di legge.
- h) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 l’isolamento fiduciario è fissato da specifiche norme di legge.

ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le precondizioni per la presenza a scuola di alunni e studenti, di tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:
 - ✓ L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
 - ✓ Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 - ✓ Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
2. Il personale scolastico in servizio, fatto salvo eventuali modifiche alla normativa vigente, è tenuto a obblighi in materia di possesso della Certificazione verde e di vaccinazione.
3. L’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è esteso, salvo eventuali modifiche della normativa vigente, a chiunque acceda alle strutture della scuola. Sono interessati dall’obbligo anche i familiari degli alunni e degli studenti e i lavoratori esterni i quali, al loro ingresso nelle strutture della scuola, saranno tenuti ad esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato dal Dirigente scolastico alla verifica tramite l’app ufficiale VerificaC19.
4. Il personale delegato alla verifica segnala al Dirigente scolastico i nominativi delle persone non in regola con le disposizioni di legge per i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa.
5. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è anche fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
 - a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - b) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente indicati nelle presenti disposizioni e comunque in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico statico, ovvero da seduti. La mascherina va sostituita quotidianamente o quando diventa umida. Non sono ritenute idonee le cosiddette mascherine di comunità;
 - c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;



- d) Favorire il ricambio d'aria in tutti i locali della scuola nei quali permangono persone, compresi i corridoi, le i laboratori, gli uffici e gli ambienti di servizio.
6. I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d'aria nei corridoi, nelle palestre, nei laboratori e negli altri locali ad uso comune, almeno ogni ora per almeno 5 minuti. I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d'aria anche negli uffici di segreteria prima e dopo i turni di lavoro e nelle aule didattiche prima e dopo le lezioni. Il personale di segreteria provvede al ricambio d'aria periodico degli uffici. I docenti provvedono al ricambio d'aria per almeno 5 minuti prima dell'inizio della lezione ad esclusione della prima ora.
7. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunno e studente, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
8. Sono sospesi fino a nuove disposizioni le visite didattiche, le attività didattiche fuori sede e i viaggi di istruzione, fatta eccezione per le uscite sul territorio in luoghi raggiungibili a piedi.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione all'indirizzo di posta elettronica della Scuola (csic88800n@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e mantenuto presso gli uffici di segreteria un elenco giornaliero degli accessi da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori di alunni e studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. L'elenco va mantenuto in modo tale da non poter essere visionato da persone non autorizzate e al termine del trattamento giornaliero custodito;
5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa;
6. Il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite termo scanner o termometro ad infrarossi. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso agli edifici scolastici. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.



7. È comunque obbligatorio, anche per i familiari degli alunni e degli studenti di:
 - a. Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - b. Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

ARTICOLO 6 - IL RUOLO DEGLI ALUNNI, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le famiglie devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle situazioni dubbie che in maniera programmata secondo le disposizioni del Dirigente scolastico.
3. Le famiglie degli alunni e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, delle presenti disposizioni e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza;
5. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro agli alunni e e agli studenti impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto dal personale scolastico o programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria.
6. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

ARTICOLO 7 - SUDDIVISIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN SETTORI E TRANSITI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprensivo Montalto Uffugo Taverna comprendono la sede Centrale di via Borsellino, sede della Scuola Primaria e degli Uffici di segreteria; i plessi di Via Manzoni, Via



Perugia e Pianette, sede della Scuola dell'Infanzia; i plessi di Via A. De Napoli, sedi della Scuola Primaria di Pianette e della Scuola Secondaria di Primo Grado;

2. A ciascuna classe e/o sezione è assegnata un'aula didattica. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza previste dalle presenti disposizioni, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
3. A ciascun settore degli edifici sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale, attraverso i quali alunni e studenti delle rispettive classi/sezioni devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
4. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
5. Agli studenti è fatto divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante, ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore ed, esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti se non presenti all'interno del proprio settore.
6. Alunni e studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, oppure negli spazi esterni della scuola (giardini, cortili e parcheggi interni) sottoposti alla vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere rispettando sempre il distanziamento per come prescritto dalla norma.

ARTICOLO 8 - OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DI ALUNNI E STUDENTI

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:00. In caso di arrivo in anticipo, alunni e studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. Compatibilmente con gli orari di arrivo degli scuolabus, alunni, studenti e famiglie sono invitati a collaborare evitando arrivi in anticipo al fine di ridurre questo tempo di attesa.
2. Al suono della campana di ingresso alunni e studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l'orario di entrata, raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;
3. Una volta raggiunta la propria aula, alunni e studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.



4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito dal Dirigente scolastico. I docenti in servizio alla prima ora di lezione, incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso di alunni e studenti, dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale alunni e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono dirette dall'insegnante dell'ultima ora di lezione che, subito dopo il suono della campana che indica la fine delle lezioni, darà il permesso di uscita accompagnando gli alunni/studenti alle uscite. Per nessun motivo è consentito ad alunni e studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.

ARTICOLO 9 - MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, alunni, studenti e insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre durante le attività motorie e sportive.
2. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono indicati il corretto posizionamento dei banchi; sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione indossando la mascherina al fine di evitare il contatto stretto con le studentesse e gli studenti.
3. All'insegnante di sostegno e agli eventuali educatori è consentito prendere posto staticamente tra gli alunni e gli studenti nel rispetto del distanziamento minimo indossando la mascherina.
4. Durante le attività didattiche svolte in aula, in laboratorio e negli altri locali della scuola, alunni e studenti devono indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro.
5. Nelle aule e nei laboratori è necessario garantire il ricambio dell'aria mantenendo le finestre aperte per tutta la durata delle attività didattiche o quanto meno aprendo le finestre ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

ARTICOLO 10- ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA

1. Gli insegnanti di Scienze motorie e sportive avranno cura di progettare attività motorie che non prevedano il contatto fisico e consentano di mantenere un distanziamento fisico di almeno 2 metri.
2. Prima e dopo l'attività sportiva, i collaboratori scolastici provvedono a disinfettare gli attrezzi sportivi da adoperare e a garantire o il ricambio d'aria dei locali. In inverno, è sufficiente che i locali siano arieggiati aprendo porte e finestre per almeno 5 minuti all'inizio della lezione.
3. Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici provvedono alla pulizia e alla disinfezione dei locali, garantendo la disponibilità in sicurezza degli ambienti per gli usi successivi.

ARTICOLO 11 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e



indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso di alunni e studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.

ARTICOLO 12 - ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte di alunni degli studenti è consentito esclusivamente su permesso accordato dall'insegnante e sotto la supervisione degli adulti;
2. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Prima e dopo l'utilizzo dei distributori automatici, gli utenti devono disinfettare le mani con il gel disinfettante messo a disposizione in prossimità degli stessi.
3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i tragitti per raggiungere laboratori e palestre.

ARTICOLO 13 - RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, indossando la mascherina e con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nelle presenti disposizioni.
2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
3. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospese le assemblee dei genitori in presenza.

ARTICOLO 14 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.



3. Sono rese disponibili per alunni e studenti, fino ad esaurimento delle scorte, e distribuite dai collaboratori, le confezioni di mascherine fornite dal Commissario straordinario per l'emergenza o acquistate con i fondi assegnati alla scuola.
4. Alunni, studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

ARTICOLO 15 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, registrando l'avvenuta sanificazione sull'apposito registro presente in ciascun ambiente.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori didattici e dei computer a disposizione del personale docente e non docente nelle aule e negli altri ambienti scolastici sono disinfettati dai collaboratori scolastici al termine delle lezioni.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

ARTICOLO 16 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata o qualsiasi soggetto appartenente al personale scolastico deve darne notizia al Dirigente scolastico o al sostituto Referente per il COVID-19.
2. La persona interessata deve essere immediatamente accompagnata, dal collaboratore scolastico di turno al piano, all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (Aula COVID-19 o area COVID 19). Il personale incaricato, provvisto di DPI (mascherina possibilmente FFP2 e guanti) deve dotare la persona interessata di mascherina, nel caso ne fosse sprovvista o la stessa mascherina fosse



deteriorata, procedere alla misurazione della temperatura corporea e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

3. Nel caso i sintomi riguardino un alunno o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. In tal caso, la Scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, la quale deve provvedere al suo immediato rientro a casa. La famiglia dovrà quindi contattare il medico di famiglia o il pediatra per la valutazione clinica del caso.
4. Una volta che la persona interessata ha lasciato l'edificio scolastico, si procede alla pulizia e alla sanificazione delle superfici dell'ambiente individuato per l'isolamento. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
5. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro".
6. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'avvio della procedura di sanificazione straordinaria dell'edificio scolastico nelle parti interessate e l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Referente per il COVID-19 o del suo sostituto, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
7. Se in una classe si registra un numero elevato di assenze improvvise oppure se nella scuola si registra un numero elevato di assenze tra gli insegnanti, il Referente per il COVID-19 ne dà comunicazione al Dipartimento di prevenzione al fine di avviare un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere.

ARTICOLO 17 - GESTIONE DEI LAVORATORI, DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI FRAGILI

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell'art. 83 del D.L. 34/2020, e della Legge di conversione 77/2020.
3. In merito alla possibilità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.



4. Per alunni e studenti fragili si intendono gli alunni e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Allegati

- Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici



ALLEGATO I – ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nelle disposizioni del Dirigente scolastico riguardanti le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- ✓ Indossare sempre la mascherina chirurgica tranne se seduti alla propria postazione, alla distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro;
- ✓ Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno o da consegnare ad altre persone (fotocopie, documenti, pacchi, corrispondenza, etc.).

ALLEGATO II – ISTRUZIONI OPERATIVE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nelle disposizioni del Dirigente scolastico riguardanti le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- ✓ Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno o da consegnare ad altre persone (fotocopie, documenti, pacchi, corrispondenza, etc.);
- ✓ Disinfettare prima del loro utilizzo le attrezzature, i dispositivi e i macchinari abitualmente impiegati nello svolgimento delle proprie mansioni.

Considerando le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione;
6. Vigilanza di alunni e studenti

si ritiene che sia opportuno osservare quanto segue:

- ✓ All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- ✓ Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- ✓ Procedere sempre sia alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce, sia degli altri oggetti di uso comune;
- ✓ Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare i guanti in un contenitore per i rifiuti speciali o per i rifiuti indifferenziati e indossarne un paio di nuovi;



- ✓ Usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare gli apparecchi in uso;
- ✓ A fine turno, il lavoratore indossa guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- ✓ I collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;
- ✓ I collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l'automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
- ✓ Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali ad uso comune frequentati da persone (corridoi, laboratori, palestre, biblioteca, sale riunioni, etc.) almeno ogni ora e per almeno 5 minuti. Garantire il ricambio d'aria nelle aule didattiche all'inizio e alla fine delle lezioni e negli uffici di segreteria prima e dopo i turni di lavoro;
- ✓ Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici e il corretto funzionamento degli stessi, in particolare di quelli elettrici.